



COMUNE DI SALZANO

PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO PER L'ALBO
COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**

**Approvato con deliberazione di C.C.
n. 83 del 28.12.2000 e modificato con deliberazione di C.C. n. 59 del
29/10/2010**

CAPO I

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 1 FINALITÀ

1. Il Comune di Salzano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, valorizzazione turistica del territorio e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

1. È istituito, pertanto, l'*Albo delle Associazioni*, che perseguono una o più finalità, di cui all'art 1 e che non hanno scopo di lucro.
2. L'albo è suddiviso nei seguenti elenchi:
 - attività culturali, ricreative e del tempo libero;
 - attività sportive;
 - attività socio-sanitarie di volontariato tutela e promozione dei diritti umani;
 - attività giovanili, attività educative rivolte agli adolescenti e ai giovani.
3. Possono richiedere l'iscrizione all'*Albo* le Società legalmente costituite, le Associazioni, i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi regolarmente costituite e operanti nell'ambito comunale, che hanno sede nel territorio comunale.
4. Possono altresì essere iscritte all'*Albo* i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.
5. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti:
 - l'assenza di scopo di lucro;
 - l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.

Art. 3 MODALITÀ D'ISCRIZIONE

1. La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice deve essere presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
 - atto costitutivo;
 - statuto;

- elenco nominativo, con relativo indirizzo, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;
 - eventuale elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.
2. La domanda di iscrizione dovrà contenere espressa e motivata indicazione dell'elenco o degli elenchi, di cui all'art.2 comma 2, ove si chiede l'inserimento, specificando il referente.
 3. I soggetti associativi iscritti a ciascun elenco, compongono le relative Consulte, che vengono convocate ogni qualvolta si renda necessario, e comunque almeno due volte l'anno, dall'Assessore referente.
 4. L'iscrizione avviene con determinazione del competente Responsabile di Area, previa verifica dei necessari presupposti.
 5. I soggetti associativi aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo regionale, sono iscritte d'ufficio, previa dichiarazione dell'atto d'iscrizione all'Albo regionale suddetto.
 - 6.
 7. Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno; l'Ufficio Partecipazione cura l'aggiornamento del suddetto *Albo*, con cadenza annuale;

Art. 4 REVISIONE DELL'ALBO

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione triennale dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, su invito dell'Ufficio competente inviano al Comune:
 - eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali;
 - una relazione sull'attività svolta nel precedente triennio con riferimento ai dati finanziari di acquisizione ed utilizzazione delle risorse;Ogni altra variazione dello statuto, che si verifichi nel corso del triennio, va comunicata al Sindaco entro trenta giorni.

Art. 5 CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. Qualora l'associazione iscritta all'*Albo* perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'*Albo* mediante determinazione del competente Responsabile di Area.
2. La cancellazione dall'*Albo* comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art. 6 PUBBLICITÀ

1. Il Comune di Salzano cura la pubblicazione annuale dell'elenco dei soggetti associativi iscritti all'*Albo*.

2. Il Comune di Salzano cura altresì la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutti i soggetti associativi che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi e in denaro

CAPO II

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

Art. 7

DIRITTI DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere specifici pareri ai soggetti associativi iscritti all'*Albo* su materie di loro competenza, proponendo incontri e consultazioni con gli stessi, per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa, al fine di giungere a comuni decisioni per l'interesse pubblico, strumento privilegiato di tale attività saranno comunque le Consulte, di cui all'art. 3 comma 3.
2. I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze, petizioni, proposte nei settori di loro competenza. Tale funzione risulta utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
3. Il Comune, con l'osservanza delle norme dettate a tutela della parità di trattamento, considera l'iscrizione all'*Albo* quale condizione necessaria per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.

Art. 8

CONVENZIONI

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente *Regolamento*.
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipulazione dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di disdetta delle stesse.
3. L'Amministrazione Comunale, può altresì, stipulare convenzioni con i soggetti associativi, individuati sulla base del criterio di rilevanza sociale dell'attività esercitata in ambito territoriale di particolare delicatezza, con cui vengono regolati rapporti di concessione relativi all'utilizzo di strutture, rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano, tra l'altro, i rapporti economici individuando il canone di conduzione dovuto, secondo la normativa vigente, dai soggetti associativi al Comune.
4. La durata del rapporto concessorio, di cui al precedente comma, è fissato al massimo in sei anni, ed è rinnovabile; esso può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, per il venir meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

Art. 9
OBBLIGO DEI SOGGETTI ASSOCIATIVI

1. I soggetti associativi iscritti all'*Albo* hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
2. I soggetti associativi assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente *Regolamento* entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.
2. Il Sindaco provvede a dar notizia ai cittadini dell'attivazione dell'*Albo delle Associazioni* operanti nei settori di competenza e delle modalità d'iscrizione così come previsto dal presente *Regolamento*.